

L'automobilista multato perché "sorpreso" da un autovelox che non poteva essere installato sulla strada che stava percorrendo, può chiedere e ottenere la disapplicazione del decreto con il quale il prefetto ha dato, "sbagliando" il via libera all'installazione dell'apparecchio.

L'Autovelox fisso, non presidiato da agenti è, infatti, previsto dalla legge soltanto nelle strade urbane a scorrimento veloce e comunque in quelle individuate dal codice della strada (articolo 2, commi 2 e 3) nelle quali non è possibile fermare una macchina, senza mettere a rischio la sicurezza degli automobilisti e degli stessi agenti e senza creare problemi di viabilità.

Caratteristiche che, secondo il ricorrente, non possedeva il Corso Garibaldi di Venaria nel quale stava passando con la sua auto quando è stato sorpreso dallo "scatto" del dispositivo.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 5532 accoglie il ricorso e rinvia ai giudici di prima istanza che avevano negato la possibilità di disapplicare il decreto. La Corte di cassazione, precisa invece che è illegittimo, e può dunque essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il provvedimento con il quale il prefetto abbia autorizzato l'uso del dispositivo di rilevazione della velocità «in una strada urbana che non abbia le caratteristiche "minime" della "strada urbana di scorrimento"».